



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INVIATE AL CANALE "OVS TI ASCOLTA"

DATA DI EMISSIONE:	Ottobre 2025
DATA DI AGGIORNAMENTO:	-

1. PREMESSA	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE: CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE E A CHI È DESTINATA LA PROCEDURA	2
2.1 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	2
2.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	3
2.3 COSA DEVE CONTENERE UNA SEGNALAZIONE	3
3. DESTINATARI DELL' INVIO DELLE SEGNALAZIONI	3
4. SEGNALAZIONI	3
Modalità di invio delle segnalazioni	3
Gestione del canale di segnalazione	3
5. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	4
Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante	4
Trattamento dei dati personali	4
Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante	5

1. PREMESSA

OVS ha adottato un ulteriore canale di segnalazione, ulteriore rispetto al canale di Whistleblowing, che consente a collaboratori, fornitori, clienti nonché qualsiasi altro soggetto in rapporto con OVS S.p.A. di poter effettuare segnalazioni scritte relative a violazioni delle norme di comportamento aziendali o di policy o procedure¹, come ad esempio abusi, molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro, non conformità al codice di condotta per i fornitori, violazioni della politica di Equità, Diversità e Inclusione.

Le policy sopra descritte sono disponibili sul sito corporate e su WELLO (intranet aziendale) nella sezione *OVS SpA > Policy e Procedure*.

La presente procedura è stata redatta al fine di descrivere le modalità, i destinatari e tempi di gestione delle segnalazioni inviate tramite il canale "OVS TI ASCOLTA" che possono essere inviate in forma scritta tramite il canale di segnalazione presente sul sito corporate e sulla intranet aziendale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE: CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE E A CHI È DESTINATA LA PROCEDURA

La presente procedura si applica a tutti i soggetti della Società o ad essa collegati, apicali e sottoposti.

2.1 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono avere ad oggetto informazioni relative a:

¹ Qui sono disponibili tutte le politiche aziendali.

- Casi riferibili a molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro.
- Non conformità alle policy aziendali in materia di ambiente e diritti umani (Policy su Clima ed Energia, Policy Ambiente e territorio, Policy sui diritti umani, Policy di Diversità, Equità e Inclusione, Due diligence Policy, Codice di condotta).

2.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere fondate su **elementi fattuali precisi** di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza diretta (vista direttamente o 'subita').

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2.3 COSA DEVE CONTENERE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione in particolare deve contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. le circostanze di tempo e di luogo;
3. ogni altra informazione rilevante.

3. DESTINATARI DELL' INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Il destinatario della segnalazione è un comitato aziendale interno, composto da Risorse Umane e Organizzazione, Corporate Sustainability, Affari legali e Internal Audit.

4. SEGNALAZIONI

Modalità di invio delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta mediante utilizzo di piattaforma informatica dedicata accessibile attraverso il sito www.ovscorporate.it alla sezione Governance.

Gestione del canale di segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione, il comitato destinatario delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- fornisce riscontro della ricezione e presa in carico della segnalazione, chiedendo un'integrazione laddove i dettagli forniti non siano sufficienti;
- svolge approfondimenti, anche ove ritenuto necessario con il supporto degli uffici di OVS, in merito alle segnalazioni ricevute (analisi specifiche volte ad accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di segnalazione, nella tutela della riservatezza dell'identità del segnalante).

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni

saranno espletate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase istruttoria, il Comitato Destinatario delle Segnalazioni assume decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione qualora risulti essere una segnalazione non rilevante o non sufficientemente provata.

5. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In quest'ultimo caso è dato avviso alla persona Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Codice della Privacy”).

I dati che manifestamente non risultano utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 2 *undecies* co. 1 lett. f), del Codice della Privacy i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere limitati o non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della Legge 179/2017, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

La Società non tollera minacce o ritorsioni di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Resta inteso che saranno considerate nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

6. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Comitato Destinatario delle Segnalazioni è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un archivio informatico MOD 06.01 "Registro non conformità e azioni correttive" gestito e aggiornato dal Comitato Destinatario delle Segnalazioni.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il comitato destinatario delle segnalazioni si riserva di archiviarle cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I dati così raccolti e archiviati saranno conservati dal comitato destinatario delle segnalazioni per un periodo di 5 (cinque) anni.